

Comune di Pietrarubbia



Provincia di Pesaro Urbino

.zza Municipio n.3 - 61023 Pietrarubbia

Tel. 072275110 - fax 072275240

mail comune.pietrarubbia@provincia.ps.it

C.F. 82005370414 - P.IVA 00375680410

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.11.2014

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Pietrarubbia ed il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e legittimati alla gestione amministrativa e contabile conseguente;

La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

In una sommaria accezione sono definibili spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico mediante attività rivolte all'esterno.

Alla luce della eterogeneità della definizione di cui sopra i requisiti di legittimità delle singole spese di rappresentanza saranno di volta in volta esaminati preventivamente dagli Uffici competenti sulla scorta delle indicazioni provenienti dagli Organi Giurisdizionali competenti ed in primis dalla Corte dei Conti.

Le elencazioni di cui ai successivi articoli dovranno, conseguentemente, ritenersi non solo esemplificative e non tassative ma anche soggette alla loro comparazione con il quadro giurisprudenziale e normativo vigente al momento della effettuazione della specifica spesa.

Art. 3 – Caratteristiche delle spese di rappresentanza

Nell'ambito della definizione di cui all'articolo 2, le spese di rappresentanza, oltre che eccezionali, devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute e devono essere destinate a finanziare manifestazioni ufficiali.

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente.

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice-Sindaco
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

Sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali e addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

- e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimenti di soggetti personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente o da Associazioni o Gruppi culturali, sportivi, nell'ambito di iniziative patrocinate o sostenute dalla Amministrazione Comunale;
- g) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale dell'ente, che non rientrino nella competenza dei singoli assessorati, dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative;
- h) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;

Art. 6 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Alla luce della supesposta definizione non sono spese di rappresentanza:

- Quelle effettuate a fini non promozionali;
- Quelle effettuate a fini promozionali di singoli amministratori e non del Comune di Pietrarubbia;
In ogni caso non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente.
In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.)

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato col Peg al Responsabile competente;

Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (preventivo di spesa, fattura, ricevuta fiscale) dal Responsabile competente. La determinazione d'impegno deve attestare la natura di rappresentanza della spesa da sostenere; qualora la spesa si estendesse nell'acquisizione di beni e servizi l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto imprevedute o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate dall'economista comunale con cassa economale, secondo la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale per gli acquisti di economato e di cassa.

Art. 8 – Vincoli finanziari, rendicontazione e pubblicità

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato con D.M. del 23 gennaio 2013, in conformità al disposto dell'articolo 16, comma 26 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto sul sito internet del Comune.

Ai sensi del coordinato disposto dei commi 10 e 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 gli atti relativi a spese di rappresentanza di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del d.l. n. 78 del 2010 a decorrere dall'anno 2011 il Comune non può effettuare spese di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.